



ATTO N. 393

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri RICCI, ROMETTI, NEVI, SQUARTA, FIORINI e LEONELLI

***“ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E
REGOLAMENTARI”***

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 27/01/2016*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 27/01/2016

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari”

Relazione illustrativa

L'articolo 55 dello Statuto regionale stabilisce che l'Assemblea legislativa può istituire, con legge regionale, Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari con il compito di elaborare proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché di formulare proposte di legge in materia elettorale.

L'articolo 2 specifica che la Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale delle strutture dell'Assemblea legislativa. La Commissione può, inoltre, promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali interni ed esterni alla Regione, organizzare seminari e convegni e porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all'assolvimento dei propri compiti.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione prevedendo un Consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.

L'articolo 4 definisce le modalità di elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione.

L'articolo 5 definisce le modalità di espressione del voto da parte dei componenti della Commissione.

L'articolo 6 stabilisce che, per il suo funzionamento, alla Commissione speciale si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.

L'articolo 7 stabilisce la durata della Commissione in trenta mesi dal suo insediamento. È prevista la possibilità di proroga previa deliberazione dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 8 si riferisce alla norma finanziaria.

Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari

Art. 1 (Istituzione e compiti)

1. È istituita presso l'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.
2. La Commissione ha il compito di:
 - a) elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;
 - b) elaborare proposte di legge in materia elettorale.

Art. 2 (Organizzazione)

1. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, si avvale delle strutture dell'Assemblea legislativa. La Commissione ha facoltà di:
 - a) avvalersi di figure esterne all'Amministrazione dell'Assemblea legislativa;
 - b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali interni ed esterni alla Regione;
 - c) organizzare seminari e convegni;
 - d) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all'assolvimento dei propri compiti.
2. La Commissione, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa nella seduta utile immediatamente successiva.

Art. 3 (Componenti)

1. La Commissione è composta da un Consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale ed il Presidente dell'Assemblea legislativa.
2. Ciascun gruppo designa il proprio componente nella Commissione entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa. In caso di mancata designazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4 (Presidente e Vice Presidente)

1. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, con un'unica votazione a scrutinio segreto procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Ogni Consigliere componente della Commissione esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene.

3. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.
4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Art. 5
(Espressione del voto)

1. Ogni Consigliere componente della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli Consiglieri aderenti allo stesso gruppo.
2. La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.

Art. 6
(Funzionamento)

1. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.

Art. 7
(Durata)

1. La Commissione termina i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea legislativa.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento dell'Assemblea legislativa", del bilancio della Regione, nell'ambito della disponibilità autorizzata con la legge di bilancio per l'anno 2016.
2. Per gli anni successivi le spese di cui al comma precedente trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Perugia, 26/01/2016







